I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2454/1999 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1628/96 relativo all'aiuto alla Bosnia Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in particolare attraverso l'istituzione dell'Agenzia europea per la ricostruzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando quanto segue:

(1) a seguito della risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deve essere attuato urgentemente un programma di ricostruzione che comprenda misure di sostegno al reinsediamento dei profughi e al rilancio economico del Kosovo;

(2) il Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 ha confermato la volontà dell'Unione europea di svolgere un ruolo fondamentale e di contribuire in modo decisivo agli sforzi di ricostruzione nella regione, in particolare nel Kosovo, ed ha invitato la Commissione ad elaborare in via prioritaria proposte relative all'organizzazione dell'aiuto alla ricostruzione previsto e, in particolare, ai mezzi e ai meccanismi adeguati per mettere in atto siffatto programma, compresa la creazione di un'agenzia che potrà essere incaricata dell'attuazione dei programmi di ricostruzione della Comunità;

(3) il Patto di stabilità sottolinea in particolare il ruolo dell'Unione europea nel rafforzamento delle istituzioni democratiche ed economiche nella regione;

(4) gli obiettivi perseguiti per quanto riguarda tale regione vertono sulla ricostruzione, il rilancio e lo sviluppo economico, sociale e istituzionale;

(5) i programmi d'aiuto necessari alla ricostruzione del Kosovo non potranno essere attuati senza creare mezzi e meccanismi adeguati;

(6) il regolamento (CE) n. 1628/96 [2], prevede in particolare gli obiettivi, i meccanismi e gli strumenti per la ricostruzione delle regioni cui si applica il suddetto regolamento, compreso il Kosovo;

(7) è opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1628/96 per adeguarlo alle esigenze specifiche della ricostruzione del Kosovo, che renderà necessaria la rapida attuazione dei numerosi progetti di dimensioni limitate, di misure di sostegno al ritorno dei profughi e l'intervento di esperti in settori assai diversificati; è pertanto opportuno prevedere le disposizioni relative alla creazione e al funzionamento di una Agenzia europea per la ricostruzione in prosieguo denominata «agenzia» che possa essere incaricata dalla Commissione dell'attuazione dei programmi di ricostruzione;

(8) gli sforzi di ricostruzione devono unirsi a quelli della popolazione del Kosovo;

(9) è opportuno prevedere la partecipazione agli appalti ed ai contratti degli Stati che beneficiano dei programmi PHARE e degli Stati dell'Europa sudorientale;

(10) è opportuno garantire un coordinamento dell'assistenza alla ricostruzione con la Banca europea per gli investimenti, le istituzioni finanziarie internazionali e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, nonché con le organizzazioni non governative interessate;

(11) poiché le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1628/96 sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3]; è opportuno che tali misure siano decise secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della suddetta decisione;

(12) l'autorità designata per l'amministrazione provvisoria del Kosovo dovrebbe essere consultata sull'attuazione dei programmi di ricostruzione;

[1] Parere espresso il 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[2] GU L 204 del 14.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/98 (GU L 122 del 24.4.1998, pag. 1).

[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) la gestione dei programmi di ricostruzione dovrebbe essere effettuata secondo norme e procedure efficaci e flessibili che consentano una rapida esecuzione;

(14) i programmi di ricostruzione devono essere gestiti in loco e, pertanto, inizialmente il centro operativo dell'Agenzia dovrebbe essere stabilito a Pristina e dovrà utilizzare i servizi generali situati nella sede di Salonicco;

(15) l'Agenzia eserciterà in un primo momento le sue attività nel Kosovo; spetta al Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, decidere di estendere le attività dell'Agenzia ad altre regioni della Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ), quando saranno soddisfatte le condizioni necessarie;

(16) il mandato dell'Agenzia deve consentirle di gestire programmi di altre fonti di finanziamento che contribuiscono alla ricostruzione della regione, in particolare nell'ambito della cooperazione stabilita con le istituzioni finanziarie competenti;

(17) l'efficacia dell'Agenzia richiede un regolamento finanziario specifico che consenta interventi rapidi, pur garantendo la completa responsabilità di coloro che sono preposti alla gestione e la trasparenza della gestione stessa;

(18) l'Agenzia dovrà adottare le norme interne relative alle indagini effettuate dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);

(19) l'Agenzia è istituita ai fini della ricostruzione e, una volta raggiunto tale obiettivo, ne verrà proposto lo scioglimento;

(20) è opportuno prevedere che la Commissione presenti al Consiglio una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, corredata all'occorrenza di proposte, in particolare al fine di stabilire un quadro regolamentare unificato per l'assistenza alla regione;

(21) il regolamento (CE) n. 1628/96 va prorogato fino al 31 dicembre 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1628/96 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. I progetti, i programmi e le azioni di cooperazione sono intesi a sostenere il processo di ricostruzione, a favorire il ritorno dei profughi, la riconciliazione e la cooperazione economica regionale e creare le condizioni economiche e sociali che costituiscono la base per lo sviluppo.»

2) All'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. La Commissione assicura il coordinamento dell'assistenza alla ricostruzione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con le istituzioni finanziarie internazionali e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Se del caso, la Commissione ricorre alla competenza delle istituzioni finanziarie internazionali.»

3) All'articolo 8, il paragrafo 1, primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. Le azioni previste dal presente regolamento possono riguardare le spese di importazione di merci e servizi, le spese locali necessarie per portare a termine i progetti e i programmi, nonché i cofinanziamenti (anche sotto forma di abbuono di interessi) dei progetti di investimento finanziati con prestiti concessi dalla BEI o dalle istituzioni finanziarie internazionali interessate. Le imposte, i dazi e gli oneri nonché gli acquisti di beni immobili sono esclusi dal finanziamento comunitario.»

4) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) i primi due commi sono sostituiti dal comma seguente:

«La partecipazione agli appalti e ai contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati beneficiari del presente regolamento, nonché a quelle dei paesi beneficiari del programma PHARE e degli Stati dell'Europa sudorientale.»;

b) il terzo comma è sostituito dal comma seguente:

«Sono considerate persone giuridiche di uno Stato membro, di uno Stato beneficiario o di uno Stato beneficiario del programma PHARE e degli Stati dell'Europa sudorientale le persone giuridiche costituite secondo la legislazione di uno Stato membro, di uno Stato beneficiario o di uno Stato beneficiario del programma PHARE e degli Stati dell'Europa sudorientale che abbiano l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nei territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea o in uno degli Stati beneficiari o in uno degli Stati beneficiari del programma PHARE e negli Stati dell'Europa sudorientale o che in essi abbiano la sede sociale, quando la loro attività presenti un legame concreto e continuo con l'economia di detti territori o Stati.»

5) L'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«In deroga alle disposizioni dei primi due commi, per quanto riguarda l'assistenza prevista dall'articolo 4 e fornita dall'Agenzia di cui all'articolo 14, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2 precisi programmi annuali che definiscono i principali obiettivi, le linee direttrici e i settori prioritari del sostegno comunitario, nonché i progetti e le relative assegnazioni finanziarie. La programmazione mira in particolare alla coerenza con quelle della Banca europea per gli investimenti e delle altre istituzioni finanziarie internazionali.»;

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. L'assistenza all'Alto rappresentante per la Bosnia-Erzogovina potrà includere il finanziamento dei progetti previsti nel bilancio dell'Ufficio dell'Alto rappresentante.

5. L'assistenza alla ricostruzione del Kosovo può essere attuata sulla base di convenzioni di finanziamento o di contratti conclusi con le entità di cui all'articolo 3, previa consultazione dell'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo. L'assistenza può anche essere fornita all'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo.»

6) All'articolo 11, terzo comma è aggiunta la frase seguente:

«Detto allegato non si applica all'aggiudicazione dei contratti mediante gara nell'ambito delle operazioni dell'agenzia di cui all'articolo 14.»

7) All'articolo 12, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE (*).

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in un mese.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

8) L'articolo 14 diventa l'articolo 27 e il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2004.»

9) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 14*

Per quanto riguarda i programmi di ricostruzione e di ritorno dei rifugiati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, in un primo tempo nel Kosovo e, quando la situazione lo permetterà, in altre regioni della RFJ, la Commissione può delegarne l'esecuzione a un'agenzia.

A tal fine è istituita l'Agenzia europea per la ricostruzione, in prosieguo denominata "Agenzia", con l'obiettivo di attuare i programmi di ricostruzione e di ritorno dei profughi di cui al primo comma.

L'estensione delle attività dell'Agenzia a regioni della RFJ diverse dal Kosovo, comprese le modalità di identificazione delle entità di cui all'articolo 3, sono decise dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Alla luce di tale decisione l'Agenzia può stabilire altri centri operativi.

Articolo 15

1. Per realizzare l'obiettivo di cui all'articolo 14 l'Agenzia, nei limiti delle sue competenze e in base alle decisioni adottate dalla Commissione, esegue i seguenti compiti:

a) Raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione le informazioni riguardanti:

— i danni, i bisogni connessi alla ricostruzione e al ritorno dei profughi e le azioni intraprese al riguardo dai governi, dalle autorità locali e regionali e dalla comunità internazionale;

— le prime necessità delle popolazioni interessate, tenendo conto degli spostamenti avvenuti e delle possibilità di ritorno di tali popolazioni;

— i settori e le zone geografiche in cui è particolarmente necessaria un'assistenza urgente della comunità internazionale.

b) Elaborare e sottoporre alla Commissione, ai fini della loro adozione da parte di quest'ultima, a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del presente regolamento, progetti di programmi per la ricostruzione e per il ritorno dei profughi nel Kosovo.

c) Assicurare l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, per quanto possibile in collaborazione con la popolazione locale e ricorrendo, ogniqualvolta necessario, a operatori selezionati mediante gara. A tal fine, l'Agenzia può essere incaricata dalla Commissione di compiere tutte le operazioni necessarie all'attuazione dei programmi, in particolare le operazioni seguenti:

i) stesura della descrizione delle prestazioni,

ii) preparazione delle gare e valutazione delle offerte,

iii) firma dei contratti,

iv) conclusione di convenzioni di finanziamento,

v) aggiudicazione dei contratti secondo le disposizioni previste nel presente regolamento,

vi) valutazione dei progetti,

vii) controllo dell'esecuzione dei progetti,

viii) pagamenti.

2. Fatte salve le operazioni eventualmente cofinanziate nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia dall'articolo 14, l'Agenzia può provvedere all'attuazione dei programmi di ricostruzione e di ritorno dei profughi che gli Stati membri e altri donatori le affidino in particolare nell'ambito della cooperazione assicurata dalla Commissione con la Banca Mondiale, le istituzioni finanziarie internazionali e la Banca europea per gli investimenti.

Tale attuazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

i) la totalità dei finanziamenti deve essere garantita da questi altri donatori;

ii) in tali finanziamenti sono incluse le relative spese di funzionamento;

iii) la durata di tali missioni deve essere compatibile con la scadenza fissata all'articolo 25 per lo scioglimento dell'Agenzia.

Articolo 16

L'Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; in particolare, essa può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. L'Agenzia è un organismo senza scopo di lucro.

Il centro operativo dell'Agenzia, dotato di un notevole grado di autonomia di gestione, sarà inizialmente stabilito a Pristina, per intraprendere l'opera di ricostruzione in Kosovo utilizzando i servizi generali dell'Agenzia situati nella sede di Salonicco.

Articolo 17

1. L'Agenzia ha un consiglio di direzione composto di un rappresentante per ogni Stato membro e di due rappresentanti della Commissione.

2. I rappresentanti degli Stati membri sono nominati dai rispettivi Stati membri. Questi li designano in funzione delle qualifiche e dell'esperienza pertinenti alle attività dell'Agenzia.

Uno dei due rappresentanti della Commissione è un membro della Commissione.

3. II mandato dei rappresentanti ha una durata di trenta mesi.

4. Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione. Di regola esso è presieduto da un membro della Commissione. II presidente non partecipa alla votazione.

5. La BEI designa un osservatore che non prende parte alla votazione.

6. Il consiglio di direzione adotta il suo regolamento interno.

7. In seno al consiglio di direzione i rappresentanti degli Stati membri e la Commissione dispongono di un voto ciascuno.

Le decisioni del consiglio di direzione sono prese alla maggioranza di due terzi.

8. Il consiglio di direzione stabilisce all'unanimità il regime linguistico dell'Agenzia.

9. II presidente convoca il consiglio di direzione ogni mese. Inoltre lo convoca su domanda del direttore dell'Agenzia o di un numero di membri pari almeno alla maggioranza semplice.

10. Sulla base di un progetto presentato dal direttore dell'Agenzia, il consiglio di direzione esamina in consultazione con la Commissione, entro il 30 novembre di ogni anno, il progetto preliminare del programma di lavoro annuale per l'anno successivo. L'adozione del programma di lavoro ha luogo all'inizio di ogni esercizio. Il programma può essere adattato, se necessario, nel corso dell'esercizio secondo la stessa procedura, in particolare in funzione dei programmi adottati dalla Commissione.

Le azioni contenute nel programma di lavoro annuale sono accompagnate da una stima delle spese necessarie.

11. Il consiglio di direzione definisce i principi necessari all'attuazione dei programmi di ricostruzione. Su proposta del direttore, esso decide in merito alle principali questioni relative alle attività dell'Agenzia, in particolare:

a) i progetti di programmi da sottoporre alla Commissione;

b) le modalità di valutazione e della corretta esecuzione dei progetti;

c) le proposte di programmi degli altri donatori che l'Agenzia potrebbe attuare;

d) la determinazione del quadro contrattuale pluriennale con l'autorità provvisoria responsabile dell'amministrazione del Kosovo per l'attuazione dell'assistenza decisa nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 10;

e) la finalizzazione, l'eventuale adattamento e l'attuazione dei progetti;

f) la presenza nel consiglio di direzione, in veste di osservatori, di rappresentanti dei paesi e delle organizzazioni che affidano all'Agenzia l'esecuzione dei loro programmi.

12. II consiglio di direzione definisce i principi relativi all'aggiudicazione dei contratti mediante gara ispirandosi ai principi contenuti nell'allegato.

13. Il consiglio di direzione presenta alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, un progetto di relazione annuale sulle attività dell'Agenzia per l'anno precedente e sul loro finanziamento.

La Commissione adotta la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 17 bis

I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono, in via di principio, garantiti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 18

1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal consiglio di direzione su proposta della Commissione per un periodo di trenta mesi. Si può pone fine al suo incarico secondo le stesse procedure.

Al direttore sono attribuite le seguenti mansioni:

a) preparazione e organizzazione dei lavori del consiglio di direzione e, in particolare, stesura del progetto di programma di lavoro dell'Agenzia,

b) amministrazione corrente dell'Agenzia,

c) preparazione dello stato delle entrate e delle spese e esecuzione del bilancio dell'Agenzia,

d) preparazione e pubblicazione delle relazioni previste dal presente regolamento,

e) gestione di tutte le questioni relative al personale,

f) attuazione del programma di lavoro annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 10,

g) esecuzione delle decisioni del consiglio di direzione e degli orientamenti definiti per le attività dell'Agenzia.

2. Il direttore risponde della sua gestione al consiglio di direzione e assiste alle riunioni di quest'ultimo.

3. II direttore è il rappresentante legale dell'Agenzia.

4. II direttore esercita i poteri di autorità avente potere di nomina.

5. Il direttore presenta una relazione trimestrale sull'attività al Parlamento europeo.

Articolo 19

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia, che comprende la tabella dell'organico.

2. Il bilancio dell'Agenzia è equilibrato in entrate e spese.

3. Le entrate dell'Agenzia comprendono, fatte salve altre risorse, una sovvenzione iscritta nel bilancio generale dell'Unione europea, i pagamenti per servizi resi, nonché fondi provenienti da altre fonti.

4. II bilancio contiene anche precisazioni sui fondi destinati dai paesi beneficiari stessi a progetti che beneficiano dell'assistenza finanziaria dell'Agenzia.

Articolo 20

1. Il direttore elabora ogni anno un progetto di bilancio per l'Agenzia, che copre le spese di funzionamento e il programma operativo previsto per l'esercizio seguente, e sottopone il progetto al consiglio di direzione.

2. Su tale base, il consiglio di direzione adotta, entro il 15 febbraio di ciascun anno, un progetto di bilancio per l'Agenzia e lo sottopone alla Commissione.

3. La Commissione esamina il progetto di bilancio per l'Agenzia, tenendo conto delle priorità che ha individuato e degli orientamenti finanziari globali relativi all'assistenza alla ricostruzione del Kosovo.

Su tale base e nei limiti proposti per l'importo globale necessario all'assistenza a favore del Kosovo, essa fissa il contributo annuo per il bilancio dell'Agenzia che deve essere iscritto nel progetto preliminare del bilancio generale dell'Unione europea.

4. Il consiglio di direzione, ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio dell'Agenzia contemporaneamente al programma di lavoro all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi accordati all'Agenzia e ai fondi provenienti da altre fonti. Il bilancio precisa anche numero, grado e categoria delle persone occupate dall'Agenzia durante l'esercizio in questione.

Articolo 21

1. Il direttore è preposto all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il controllo finanziario è assicurato dal controllore finanziario della Commissione.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il direttore sottopone alla Commissione, al consiglio di direzione e alla Corte dei conti i conti particolareggiati di tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente.

La Corte dei conti esamina tali conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato. Essa pubblica ogni anno una relazione sulle attività dell'Agenzia.

4. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore nell'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 22

Il consiglio di direzione, d'intesa con la Commissione e previo parere della Corte dei conti, adotta il regolamento finanziario dell'Agenzia precisando in particolare la procedura da seguire per la fissazione e l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia, a norma dell'articolo 142 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 23

Il personale dell'Agenzia è soggetto alle norme e alle regolamentazioni applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il consiglio di direzione, d'intesa con la Commissione, adotta le modalità di applicazione necessarie.

Il personale dell'Agenzia comprenderà un numero rigorosamente limitato di funzionari assegnati o distaccati dalla Commissione o dagli Stati membri per lo svolgimento delle funzioni direttive. Il resto del personale sarà costituito da altri agenti assunti dall'Agenzia per una durata strettamente legata alle esigenze dell'Agenzia.

Articolo 24

Il consiglio di direzione decide in merito all'adesione dell'Agenzia all'accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (**). Esso adotta le disposizioni necessarie per condurre le indagini interne dell'OLAF.

Le decisioni di finanziamento, nonché i relativi contratti o strumenti di attuazione, prevedono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possano, all'occorrenza, procedere ad un controllo in loco presso i beneficiari dei fondi dell'Agenzia e gli intermediari che li distribuiscono.

Articolo 25

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia deve risarcire, in base ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, qualsiasi danno cagionato dall'Agenzia o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia è competente a conoscere le controversie relative al risarcimento dei danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle pertinenti disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia.

Articolo 26

1. La Commissione presenta al Consiglio, entro il 30 giugno 2000, una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento e può all'occorrenza fare proposte, in particolare al fine di stabilire un quadro regolamentare unificato per l'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

2. La Commissione sottopone al Consiglio una proposta relativa allo scioglimento dell'Agenzia quando ritiene che questa abbia assolto il suo mandato quale enunciato all'articolo 14. Comunque, al più tardi sei mesi prima della scadenza del presente regolamento, la Commissione presenterà al Consiglio una proposta sullo statuto dell'Agenzia.

(**) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN